



Il Presidente

ATTO N. 1423

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1494 del 10.11.2008)

“Sistema formativo integrato regionale”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
27.11.2008

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 27.11.2008



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1494 DEL 10/11/2008

OGGETTO: Adozione del Disegno di legge "Sistema formativo Integrato Regionale"

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Assente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Sistema formativo Integrato Regionale" presentata dal Direttore Ciro Becchetti;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Maria Prodi ad oggetto: "Sistema formativo Integrato Regionale";

Atteso che nella seduta della Giunta Regionale del 21/4/2008 è stata relazionata una informazione sugli emendamenti al disegno di legge sul sistema formativo integrato approvato con la DGR n. 674 del 4/5/2005;

Atteso che nella seduta del 30/6/2008 con Deliberazione n. 808 la Giunta Regionale ha preadottato il disegno di legge sul Sistema formativo integrato regionale;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede concertativa nelle riunioni del 14/7/2008 con i componenti della Conferenza di servizio permanente per l'attuazione del Decreto legislativo 112/98 e del Tavolo del Patto per lo Sviluppo;

Visto il parere del Comitato legislativo del 17/10/2008 nota n. 157001;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

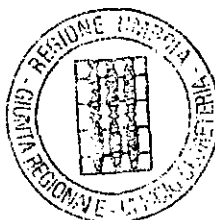
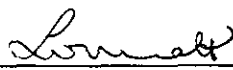
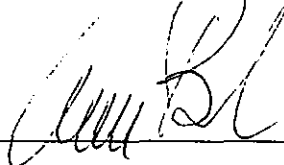
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Sistema formativo Integrato Regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore proponente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONIDisegno di legge: "Sistema formativo Integrato Regionale"RELAZIONE

Negli Orientamenti Integrati Crescita ed Occupazione della Strategia di Lisbona sono confluiti gli obiettivi delle politiche europee per l'istruzione e la formazione, in particolare negli orientamenti n. 23 "Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano" e n. 24 "Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze", politiche che per il 2010 auspicano il raggiungimento dei seguenti 5 parametri di riferimento:

1. la percentuale di abbandoni scolastici prematuri non deve superare il 10% della percentuale media,
2. incremento del numero di laureati in matematica, scienze e tecnologie di almeno il 15% con contestuale diminuzione dello squilibrio dei sessi;
3. almeno l'85% dei ventiduenni deve aver completato il ciclo di istruzione secondaria superiore;
4. diminuzione di almeno il 20% rispetto al 2000 dei quindicenni con scarse capacità di lettura;
5. almeno il 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa (25-64 anni) deve aver partecipato ad attività di Life Long Learning.

La posizione preminente dell'istruzione e della formazione si ravvisa nel Quadro di Riferimento Strategico Nazionale italiano 2007-2013, nei Programmi Operativi Regionali e nel Programma Operativo Nazionale che prevede la definizione di un sistema nazionale di formazione life long learning e delle politiche per l'orientamento, l'osservazione del raggiungimento dei parametri relativi alla popolazione adulta, l'analisi e la valutazione dei sistemi di alternanza, l'elaborazione di strumenti per il sostegno delle politiche e per la qualità e l'integrazione dei sistemi, la costruzione di un sistema nazionale di standard professionali e formativi e di certificazione delle competenze.

Nel POR della Regione Umbria si sottolinea il ruolo chiave del sistema dell'istruzione e formazione regionale in cui si registra un tasso di scolarizzazione più elevato di quello della media europea e più vicino agli obiettivi di Lisbona.

Questo è lo scenario della programmazione comunitaria in cui si colloca in modo coerente e strategico il Sistema Formativo Integrato Regionale della Regione Umbria nella nuova stesura che si è resa indispensabile ed opportuna al fine di sistematizzare, in attuazione del Titolo V della Costituzione, in un quadro organico leggi regionali, provvedimenti e direttive regionali afferenti l'istruzione e la formazione elaborati nel corso degli ultimi anni a seguito delle evoluzioni normative comunitarie e nazionali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Queste ultime sono state caratterizzate, infatti, da un continuo succedersi all'interno di un scenario complessivo non definito anche nelle competenze e responsabilità tra Stato e Regioni.

Le leggi ed i provvedimenti regionali sistematizzati all'interno dello SFIR sono:

1. la legge 30 sui servizi educativi per la prima infanzia,
2. la Direttiva Crediti e Certificazione delle Competenze,
3. il nuovo Modello di Formazione Iniziale,
4. la legge sul Diritto allo Studio,
5. alcuni elementi della legge regionale sull'Apprendistato n.18 del 30 maggio 2007.



La legge quadro sullo SFIR detta norme per la disciplina del sistema formativo integrato regionale con la finalità di favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali, di realizzare azioni qualificate per garantire il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo, per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione del diritto all'apprendimento dell'individuo lungo tutto l'arco della vita.

Il sistema formativo si realizza mediante il processo di integrazione attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l'offerta formativa riconoscendo il valore dell'educazione formale, non formale ed informale, attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi e promuovere l'integrazione tra i sistemi.

Il disegno di legge si articola in 6 distinti titoli e 26 articoli: Titolo I- Norme generali (articoli 1-6), Titolo II Programmazione e Partecipazione (art.7- art.9) Titolo III Interventi Integrati di Istruzione, Formazione, Lavoro (art.10-art. 16) Titolo IV Innovazione e Qualità (art.17-art.24) Titolo V- Programmazione territoriale (articolo 25), Titolo VI – Norme finali (art. 26-27).

Nel Titolo I vengono definiti l'oggetto, le finalità e i soggetti coinvolti nel processo di integrazione, definito all'articolo 3. Vengono, inoltre, identificati gli ambiti territoriali, strumentali alla realizzazione della programmazione regionale.

Il Titolo II definisce gli strumenti previsti per la programmazione e la partecipazione, il Piano Triennale ed il Programma attuativo annuale ed il soggetto che ha il compito di fornire indirizzi per la predisposizione dei due documenti di cui sopra, ovvero sia la Conferenza del sistema formativo integrato.

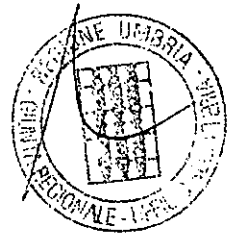
Il Titolo III definisce gli interventi integrati di istruzione, formazione, orientamento e lavoro, attraverso l'identificazione delle diverse filiere, a partire dagli interventi educativi per l'infanzia, passando per quelli previsti per l'obbligo di istruzione e diritto dovere di istruzione e formazione, quelli di istruzione e formazione superiore, alternanza istruzione formazione e lavoro, apprendistato, formazione continua giungendo all'apprendimento permanente.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Titolo IV definisce il ruolo dell'innovazione, della qualità e della ricerca del/nel sistema formativo, le modalità afferenti il riconoscimento dei crediti formativi, la certificazione delle competenze ed il libretto formativo del cittadino ed infine il ruolo strategico dell'orientamento e della qualificazione delle risorse umane.

Il Titolo V definisce il ruolo della Regione nella programmazione territoriale e le competenze delle Province e dei Comuni.

Il Titolo VI riguarda le norme transitorie, nonché quelle finanziarie.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Sistema formativo integrato regionale".

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente legge in attuazione del Titolo V della Costituzione detta norme per la disciplina del sistema formativo integrato regionale (SFIR), di seguito sistema formativo, al fine di favorire l'innalzamento dei livelli di istituzione e formazione, culturali e professionali dell'individuo, di realizzare azioni qualificate per garantire il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo, per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il sistema formativo si realizza mediante il processo di integrazione di cui al comma 2.

2. Ai fini della presente legge per processo di integrazione si intende il processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l'offerta formativa riconoscendo il valore dell'educazione formale, non formale ed informale, attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi e promuovere l'integrazione tra i sistemi.

**Art. 2
(Principi e finalità)**

1. La presente legge si ispira ai seguenti principi:

- a) favorire il successo formativo;
- b) favorire la promozione e l'inclusione sociale;
- c) contrastare la dispersione scolastica;
- d) favorire l'emergere



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'eccellenza e del merito;

- e) sostenere le famiglie;
- f) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi disabili o in condizioni di disagio;
- g) personalizzare e individuare percorsi educativi e formativi per la centralità del diritto allo studio ed alla formazione;
- h) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte formative e professionali con particolare attenzione all'inserimento scolastico e formativo delle fasce deboli, in modo da contribuire a contrastare squilibri di genere;
- i) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte relative alla ricerca ed al mantenimento dell'impiego e delle fasi di transizione da formazione a lavoro, da lavoro a formazione e da lavoro a lavoro.

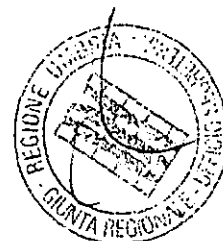
2. La Regione opera al fine di valorizzare la progettazione, ottimizzare le risorse, favorire il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la cultura del lavoro e di impresa, la costruzione della coscienza civica del cittadino.

3. La Regione sostiene la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le università, gli organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 3***(Processo di integrazione)***

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all'articolo 1 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l'affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 l'ampliamento dell'offerta formativa,

segue atto n. 1444 del 2003



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.

- a) I soggetti dell'integrazione sono:
- a) le istituzioni scolastiche autonome;
 - b) gli organismi scolastici territoriali;
 - c) le università;
 - d) il sistema della formazione professionale;
 - e) gli enti locali.
- b) Al processo dell'integrazione partecipano:
- c) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell'educazione formale e non formale;
 - d) le organizzazioni sindacali.
- e) Partecipano al processo di integrazioni anche le associazioni sociali, culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio regionale.
- f) I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di cui all'articolo 7.

Art. 4**(Sistema formativo integrato regionale)**

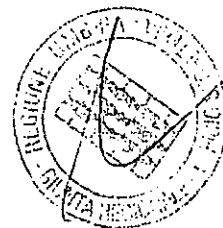
1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il sistema formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e del sistema nel suo insieme.

2. La Regione, d'intesa con il Ministero competente in materia di istruzione e con i suoi uffici decentrati, favorisce e sostiene la costituzione di forme associative tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 al fine di consolidare l'autonomia scolastica e sviluppare un più proficuo rapporto con il territorio.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 5**

(Pari opportunità di accesso al sistema formativo)



1. I soggetti impegnati nel sistema formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie e nel quadro delle complementarità stabilito dalla Regione, perseguono l'obiettivo delle pari opportunità di accesso al sistema formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le agenzie del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, accreditate a livello regionale, nonché con la rete comunale dei servizi sociali.

Art. 6

(Ambiti territoriali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla individuazione degli ambiti territoriali, funzionali e al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione, quali strumenti operativi ed unificanti per la programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale. Gli ambiti vengono definiti in base ad elementi di unitarietà ed omogeneità, salvaguardando il senso di appartenenza locale.

**TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E
PARTECIPAZIONE**

Art. 7

(Piano triennale)

1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in attuazione del Protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della Conferenza di cui l'articolo 9 adotta, nel rispetto del Documento regionale annuale di programmazione, il Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi, in raccordo con il Piano

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

triennale e con il programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

g) gli obiettivi e le modalità di raccordo tra le attività di orientamento e le attività di istruzione, formazione e lavoro;

h) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua, finalizzati anche a favorire il raccordo delle stesse con i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

i) i protocolli di definizione dei crediti con valore a priori mutuamente riconosciuti dai diversi soggetti del sistema integrato;

j) le modalità di scambio e valorizzazione delle buone prassi, dei sussidi e delle metodologie formative;

k) le modalità di realizzazione di azioni positive per il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento;

l) le modalità di scambio delle esperienze tra progettisti, docenti e formatori, nonché di realizzazione di esperienze comuni di aggiornamento delle competenze;

m) la messa in comune di standard di qualità per quanto concerne la progettazione, l'attuazione e la verifica degli interventi, compresi i dispositivi di tutoring;

n) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti e il finanziamento di specifici progetti e iniziative.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

4. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 8**(Programma attuativo annuale)**

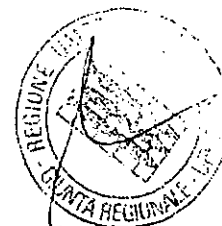
1. Il Piano triennale di cui all'articolo 7 è attuato mediante programmi attuativi annuali adottati dalla Giunta regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il programma attuativo annuale contiene:

- a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;
- b) le modalità di assegnazione delle provvidenze e gli investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

**Art. 9*****(Conferenza del sistema formativo integrato)***

1. E' istituita la Conferenza del sistema formativo integrato allo scopo di fornire linee e indirizzi per la predisposizione del Piano triennale e del programma attuativo annuale nonché di determinare gli obiettivi relativi al raccordo, alla pari dignità tra i diversi sistemi e al mutuo riconoscimento dei crediti in essi maturati.

2. Della Conferenza fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato in materia di formazione professionale e istruzione, con funzione di Presidente;
- b) il Presidente della provincia di Perugia o suo delegato;
- c) il Presidente della provincia di Terni o suo delegato;
- d) il Rettore dell'Università di Perugia o suo delegato;
- e) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;
- f) il legale rappresentante della direzione scolastica regionale o suo delegato;
- g) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomi locali;
- h) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- i) quattro componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Perugia;

m) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Terni;

n) tre rappresentanti degli organismi di formazione professionale accreditati, designati d'intesa dagli stessi organismi;

o) tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche designati d'intesa dagli stessi organismi;

p) due rappresentanti del Forum regionale dei genitori;

q) la Consigliera di parità regionale o un suo delegato/o;

r) una rappresentante del Centro per le Pari Opportunità..

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. La partecipazione ai lavori della Conferenza da parte dei rappresentanti designati è a titolo gratuito.

TITOLO III INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 10

(Interventi educativi per l'infanzia)

1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

Art. 11

(Obbligo di istruzione e diritto dovere di istruzione e formazione)

1. La Regione promuove percorsi e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, al fine di:

a) sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azione anche parallele, complementari e coordinate all'offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico;

b) promuovere la sperimentazione di percorsi integrati tra le scuole e il sistema della formazione, in grado di interpretare dinamicamente l'interazione tra singolarità della persona, culture locali, culture professionali;

c) realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;

d) favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. La Regione, nella sua azione di cui al comma 1, tiene conto

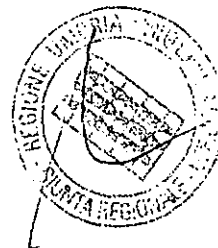
a) *della pari dignità dei sistemi di istruzione e di formazione professionale;*

b) *della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e formativa degli insuccessi;*

c) *del conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica valida sul territorio nazionale;*

d) *del riconoscimento di crediti formativi per eventuali passaggi degli studenti nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato.*

3. I percorsi di cui al comma 1 si articolano anche nelle tipologie dei percorsi integrati triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi e progetti triennali a modalità flessibile e



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

personalizzata.

**Art. 12**

(Istruzione e formazione superiore)

1. Nei percorsi di istruzione scolastica, universitaria e formazione professionale successivi al secondo ciclo è favorito lo sviluppo di competenze:

a) culturali e sociali, funzionali all'adattamento in continuo ai mutevoli contesti di vita e di lavoro ed alla contestuale riscoperta culturale dei mestieri;

b) professionali, finalizzate alla progressione tecnico-specialistica delle conoscenze e capacità acquisite nell'obbligo formativo;

c) scientifiche e tecnologiche, anche al fine di sostenere la ricerca orientata all'innovazione;

d) strategiche e gestionali, finalizzate al coordinamento e al presidio dei processi produttivi e organizzativi.

2. L'acquisizione delle competenze di cui al comma 1 è favorita dagli interventi realizzati in integrazione tra i sistemi dell'istruzione scolastica e universitaria, della formazione professionale e del lavoro secondo la normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in:

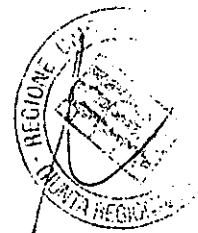
a) percorsi di formazione tecnico-specialistica post diploma e post laurea;

b) percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

d) moduli professionalizzanti in ambito universitario;

e) master post laurea triennale e specialistica.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 13***(Alternanza istruzione, formazione, lavoro)*

1. La Regione promuove e coordina l'alternanza istruzione-formazione-lavoro in quanto esperienza integrata tra contesti e modalità di apprendimento formali e non formali, finalizzata a favorire un più efficace sviluppo delle competenze professionali mediante la combinazione e la sistematizzazione di conoscenze teorico-concettuali e abilità pratico-applicative. La Regione promuove metodologie progettuali strumentali al perseguimento della qualità dell'intervento formativo.

2. All'interno dei percorsi formali di istruzione e/o formazione l'alternanza si realizza attraverso:

- a) stage orientativi e formativi;
- b) tirocini aziendali;
- c) progetti di lavoro finalizzati a favorire la conoscenza dei contesti settoriali e/o aziendali;
- d) laboratori pratici;
- e) attività di simulazione d'impresa;
- f) visite aziendali per l'osservazione di processi produttivi e organizzativi;
- g) partecipazione a progetti di ricerca sperimentazione.

Art. 14*(Apprendistato)*

1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), promuove l'offerta formativa in apprendistato.

2. I soggetti del sistema formativo di cui all'articolo 3 cooperano in particolare:

- a) nell'implementazione degli standard contenuti nel Repertorio definiti dai soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 18/2007;
- b) nel rafforzamento delle prassi mirate alla certificazione delle esperienze lavorative e formative svolte dagli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

apprendisti, anche al fine della loro trasferibilità come crediti;

c) nel rafforzamento delle prassi mirate alla qualità dell'offerta formativa per l'apprendistato;

d) nella formazione congiunta dei docenti, formatori e nello scambio di buone prassi, metodi e sussidi formativi.



Art. 15
(Formazione continua)

1. Gli interventi per la formazione continua sono rivolti agli adulti occupati, ai dipendenti ed ai titolari d'impresa e perseguono gli obiettivi relativi all'adattabilità della forza lavoro attraverso il rafforzamento delle competenze mirate al mantenimento dell'impiego ed allo sviluppo professionale dei lavoratori nonché ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica ed organizzativa e dalla società dell'informazione.

2. La Regione coordina i dispositivi e le attività dei diversi soggetti impegnati nella formazione continua, garantendo anche le necessarie attività di monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle buone prassi allo scopo di ottimizzare l'uso delle diverse fonti di finanziamento della formazione continua, di evitare sovrapposizioni e garantire la migliore copertura possibile delle diverse esigenze ed emergenze a livello aziendale, settoriale e territoriale

Art. 16
(Apprendimento permanente)

1. La Regione programma l'apprendimento permanente.

2. Ai fini della presente legge si definisce apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, che si può realizzare nella intera gamma dell'apprendimento formale, non formale e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

informale.

3. Gli interventi per l'educazione degli adulti sono mirati:

a) all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, segnatamente nelle situazioni di deprivazione educativa e a rischio di esclusione sociale;

b) alla possibilità di ricomporre e completare percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale;

c) al pieno sviluppo della personalità.

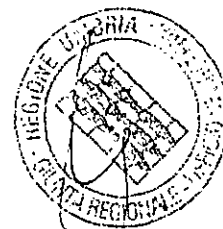
4. La Regione programma gli interventi per l'educazione degli adulti mediante:

a) il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo dell'educazione permanente;

b) l'adeguamento alle realtà locali e ai bisogni delle singole persone;

c) la partecipazione dei soggetti interessati in tutte le fasi della programmazione della gestione e del controllo delle attività formative;

d) la ripartizione delle funzioni degli enti pubblici coinvolti, facendoli interagire fra di loro e con gli abitanti del territorio.



TITOLO IV INNOVAZIONE E QUALITÀ

Art. 17

*(Innovazione e qualità del sistema
formativo)*

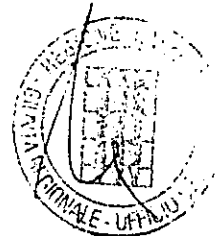
1. La Regione favorire l'innovazione e la qualità del sistema formativo in modo da sviluppare le condizioni di accesso e di partecipazione degli individui all'offerta educativa e formativa e la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali al fine della prosecuzione degli studi e dell'accesso qualificato al mercato del lavoro attraverso:

a) lo sviluppo del sistema di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 18, ai fini del rientro nei sistemi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

educazione e formazione e della prosecuzione degli studi, in una logica di apprendimento lungo il corso della vita;

b) lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze individuali di cui all'articolo 18, anche a supporto della qualificazione professionale e delle relazioni fra domanda ed offerta di lavoro.

**Art. 18**

(Riconoscimento dei crediti formativi)

1. Al fine della valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, rivolta all'inserimento o al reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione realizza, con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, coordinato ed integrato con quanto disposto in merito alla certificazione delle competenze.

Art. 19

(Certificazione delle competenze)

1. La Regione realizza, con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale degli standard professionali, di attestazione e di certificazione delle competenze, in coerenza con i principi e le norme nazionali ed europee, altrockè in modo integrato con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso apprendimenti formali, non formali ed informali, rivolta alla loro migliore spendita sul mercato del lavoro, anche con riferimento al mutuo riconoscimento di titoli, qualifiche ed abilitazioni.

Art. 20

(Libretto formativo del cittadino)

1. Le esperienze formative e di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

apprendimento non formale ed informale di ogni cittadino sono trascritte a richiesta dell'interessato nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 9 della l.r. 18/2007. Il libretto viene rilasciato dalla Regione, anche attraverso i soggetti educativi e formativi del sistema formativo.

2. Il libretto formativo personale contiene titoli, qualifiche, certificazioni e crediti conseguiti, attestazioni di frequenza e partecipazione ad attività formative, di lavoro e di educazione non formale.

Art. 21
(Orientamento)

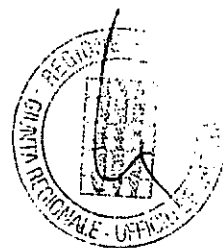
1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento inteso quale insieme di attività finalizzate a migliorare le capacità della persona di progettare, affrontare e monitorare le scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione, lavoro, in tutte le fasi del ciclo di vita e in particolare nei momenti di transizione fra diverse condizioni e percorsi.

2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione fra i servizi di orientamento erogati in diversi contesti e fasi del ciclo di vita attraverso interventi di conoscenza, qualificazione del sistema, aggiornamento e formazione degli operatori, creazione ed automazione delle banche-dati, monitoraggio e valutazione dei risultati.

3. Il quadro coordinato delle attività di orientamento promosse dalla Regione e di quelle da attuare a cura dei diversi soggetti che operano nel campo dell'istruzione, formazione e lavoro è parte integrante del Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi di cui all'articolo 7.

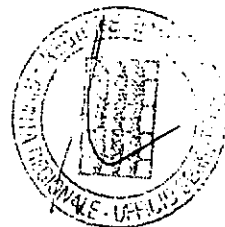
Art. 22
(Accreditamento)

1. Ai fini della presente legge costituisce processo di accreditamento lo strumento strategico di qualificazione e sviluppo del sistema formativo integrato regionale finalizzato al miglioramento



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

continuo dell'offerta di istruzione e formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita per la garanzia dei diritti fondamentali di apprendimento delle competenze per l'occupabilità e l'adattabilità durante tutto l'arco della vita.



2. A tal fine la Regione assume le seguenti priorità in relazione all'evoluzione del sistema di accreditamento:

a) promozione di un sistema più ampio e flessibile rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi e ispirato al principio dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, come definito dall'articolo 15. comma 2;

b) diffusione di scenari, pratiche e comportamenti della qualità globale dei prodotti, dei processi e delle risorse nella progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi;

c) gestione di un insieme di standard minimi significativi e sostenibili, in termini di contenuti informativi e modalità valutative;

d) sviluppo di un impianto di monitoraggio funzionale alle scelte strategiche da parte dei soggetti istituzionali e sociali e all'apprendimento complessivo del sistema formativo integrato.

Art. 23***(Qualificazione delle risorse umane)***

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di formazione dei docenti, formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità dei docenti, formatori operanti in ambito integrato.

2. Gli interventi promuovono prioritariamente l'acquisizione di una comune professionalità e di specifiche competenze relative a nuovi modelli didattici e formativi con particolare riferimento:

a) alle modalità di progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, informazione e sensibilizzazione a sostegno delle scelte;

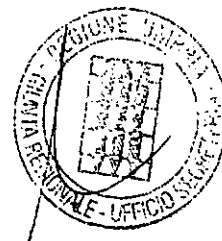
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) alla formazione sui processi di tutoraggio, sulla definizione e realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro;

c) alla formazione a supporto della progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità capitalizzabili e unità formative;

d) alla messa in trasparenza degli apprendimenti individuali loro riconoscimento in termini di crediti formativi;

e) alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità formative capitalizzabili.

**Art. 24**

(Ricerca ed innovazione del sistema)

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo in coerenza con la vigente normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la valorizzazione delle attività realizzate dalle Università e dai Centri di ricerca.

TITOLO V**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE****Art. 25**

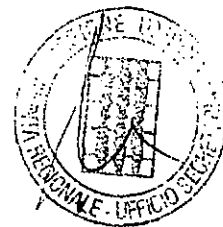
(Linee di programmazione e indirizzi)

1. Nel rispetto dei principi generali e dei principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione la Regione esercita la propria competenza concorrente in materia di istruzione, salvaguardando la garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale.

2. Nel rispetto degli indirizzi regionali e delle rispettive competenze, gli enti locali contribuiscono alla realizzazione ed al funzionamento del sistema formativo promuovendo la partecipazione e la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché ottimizzando l'organizzazione della rete scolastica.

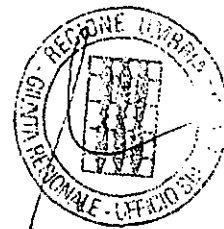
**TITOLO VI
NORME FINALI****Art. 26
(Norma transitoria)**

1. La prima Conferenza del sistema formativo integrato di cui all'articolo 9 dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

**Art. 27
(Norma finanziaria)**

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie trasferite per le medesime finalità dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Alla realizzazione del Sistema formativo integrato regionale concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento**Note al Disegno di legge sul sistema formativo integrato regionale****Nota all'art. 3 comma 1**

Il testo degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8-3-1999 n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186, S.O. è il seguente:

8. Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.

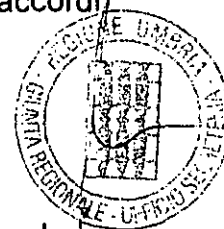
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.



6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto ⁽³⁾.

9. Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

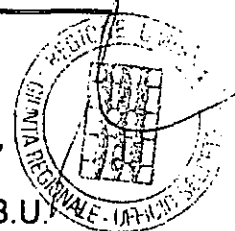
Nota all'art. 5 comma 1

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30* è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nota all'art. 7 commi 1 e 2

- La L.R. 23-7-2003 n. 11 *Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*, è pubblicata nel B.U. Umbria 6 agosto 2003, n. 32.



- L'art. 5 della L.R. 28-2-2000 n. 13 *Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria*, pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11, S.O., è il seguente:

5. Concertazione e partenariato istituzionale e sociale

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) di cui all'articolo 7 della L.R. n. 28/1995, e attraverso la concertazione con il Consiglio delle autonomie locali ⁽²⁾.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

(2) Comma così sostituito dall'art. 40, L.R. 9 luglio 2007, n. 23. Il testo originario era così formulato: «3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.».

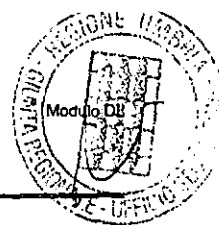
**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- L'art. 118 della L. 23-12-2000 n. 388 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., è il seguente:

118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3 ⁽³²⁶⁾.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

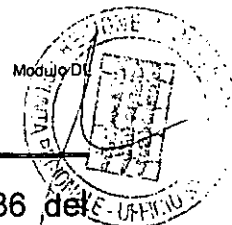
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata ⁽³²⁷⁾.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ⁽³²⁸⁾.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ⁽³²⁹⁾.

7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente] ⁽³³⁰⁾.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto ⁽³³¹⁾.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche ⁽³³²⁾.

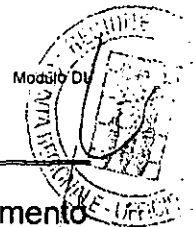
10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 ⁽³³³⁾.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 ⁽³³⁴⁾.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ⁽³³⁵⁾.

Nota all'art. 10 comma 1

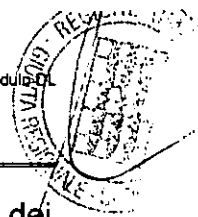
La L.R. 22-12-2005 n. 30 *Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia* è pubblicata nel B.U. Umbria 4 gennaio 2006, n. 1, Supplemento Ordinario n. 1.

Nota all'art. 14 commi 1 e 2

L'art. 3 della L.R. 30-5-2007 n. 18 *Disciplina dell'apprendistato*, pubblicata nel B.U. Umbria 6 giugno 2007, n. 25, è il seguente:

3. Profilo formativo

1. Il profilo formativo è l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali.

3. La Giunta regionale, nell'attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.

Nota all'art. 20 comma 1

L'art. 9 della L.R. 30-5-2007 n. 18 *Disciplina dell'apprendistato*, pubblicata nel B.U. Umbria 6 giugno 2007, n. 25, è il seguente:

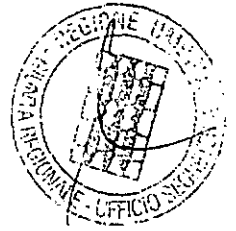
9. Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell'intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, costituisce il libretto personale del lavoratore.



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Adozione del Disegno di legge "Sistema formativo Integrato Regionale"

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 05/11/2008

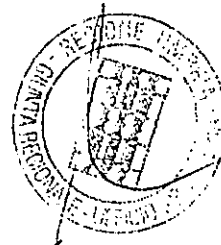
IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI





Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Istruzione e sistema formativo integrato, Diritto allo studio,
Formazione professionale ed educazione permanente, Politiche attive per il lavoro, Pari
opportunità"

OGGETTO: Adozione del Disegno di legge "Sistema formativo Integrato Regionale"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 07/11/2008

Assessore Maria Prodi

Si dichiara il presente atto urgente

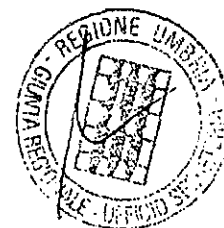
Perugia, li

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Istruzione

OGGETTO: Adozione del Disegno di legge "Sistema formativo Integrato Regionale"

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali, realizzare azioni qualificate per garantire il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo, per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione del diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

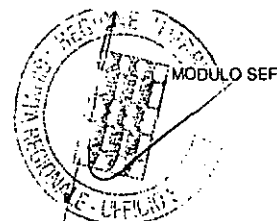
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Patto per lo Sviluppo: sviluppo del sistema integrato istruzione formazione e ricerca, per promuovere e sostenere la qualità e l'integrazione tra istruzione e formazione al fine di realizzare un sistema regionale orientato alla diffusione e alla crescita delle conoscenze e delle competenze.

DAP 2007-2009: attivazione di "un processo di riforma dell'intero sistema formativo ed educativo con l'emanazione di un organico complesso di norme che spazia a tutto campo, ridefinendo una nuova architettura del sistema scolastico."

POR 2007-2013: sviluppo e attuazione della *governance* integrata prevista nello SFIR; prosecuzione del processo di rinnovamento dell'intero sistema dell'offerta formativa per rendere il sistema più efficace nella risposta alle esigenze, mettendo in atto una ristrutturazione generale dell'offerta formativa.

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO: La presente legge non comporta oneri aggiuntivi ma i diversi interventi sono finanziati da assegnazioni statali e dell'Unione Europea, oltre che con i fondi stanziati con leggi regionali di settore.

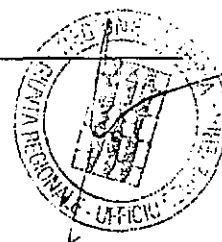
Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:



DATI E FONTI UTILIZZATI:

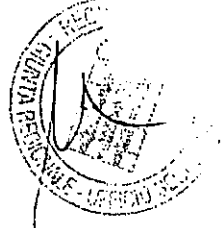
ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

[Handwritten signature]

**SEZIONE II ²****VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**

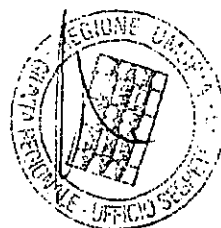
La presente proposta di legge attua una integrazione ed un coordinamento di strumenti ed interventi, per lo più già esistenti, al fine di realizzare il Sistema formativo integrato regionale. La proposta non prevede pertanto nuove autorizzazioni di spesa, ma focalizza, per il finanziamento degli interventi, risorse statali e comunitarie previste per le medesime finalità e risorse regionali già disponibili in leggi regionali di settore.

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ _____
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	_____	

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nessuna variazione



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	20__	20__	20__
Saldo da finanziare			
• Spesa corrente			
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

ANNOTAZIONI:

Si suggerisce di inserire nel testo di legge la seguente norma finanziaria:

"Art. 27
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie trasferite per le medesime finalità dallo Stato e dall'Unione europea.
2. Alla realizzazione del Sistema formativo integrato regionale concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie."

Servizio Bilancio e finanza
IL RESPONSABILE DELLA 1ª SEZIONE
(Dr. Stefano Sironi)

Perugia, li 20 NOV. 2008

Per copia conforme
all'originale.

IL DIRIGENTE